

## Proposta d'emendamento al DDL N. 1817

---

### Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

[...]

#### Capo XXI

#### MISSIONE 24 – DIRITTI SOCIALI, SOLIDARIETÀ SOCIALE E FAMIGLIA

[...]

#### **Art. 54bis. - (Gratuità, semplificazione e sostegno all'adozione internazionale: autocertificazione, detraibilità delle spese sostenute dalle famiglie adottive e finalizzazione del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali)**

1. È abrogata la lettera l-bis) dell'art. 10, comma 1 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, la lettera l-bis).
2. Di seguito all'art. 15 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, è aggiunto il seguente articolo:  
«Art. 15-bis "*Detrazioni per adozione internazionale*" – Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al cento per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983 n. 184. Per le spese relative ai trasferimenti ed ai soggiorni all'estero è stabilito un limite di detraibilità pari a complessivi cinquemila euro per ciascuna procedura.».
3. L'art. 31, comma 3, lettera m) Legge 4 maggio 1983 n. 184 come modificata dalla Legge 31 dicembre 1998 n. 476 è sostituito come segue:  
«m. certifica, nell'ammontare complessivo agli effetti di quanto previsto dall'art. 15-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione.».
4. Il "*Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali*" istituito dall' art. 1, comma 152 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 viene finalizzato alla realizzazione di azioni di cooperazione allo sviluppo e di attuazione del principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori di cui all'articolo 39-ter, comma 1, lettera f) della Legge 4 maggio 1983, n. 184, nonché all'apertura e consolidamento dei canali d'adozione nei medesimi Paesi, da realizzarsi da parte della Commissione e degli Enti Autorizzati. A favore del Fondo di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2008. A tale spesa vanno aggiunti i residui relativi allo stanziamento previsto dall'art.1, comma 348 Legge 23 dicembre 2005 n. 266 a copertura delle spese sostenute dalle coppie adottive nel corso degli anni 2005, 2006 e 2007, fatto salvo il rimborso delle medesime spese per le coppie aventi diritto relativamente all'anno 2007.